



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Ordinanza AP n. 22 /13

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

Visto la legge 28 gennaio 1994 n. 84, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 8, comma 3, lett. h - della citata legge n. 84/94, che affida all'Autorità Portuale di Napoli l'amministrazione del demanio marittimo compreso nell'ambito della Circonscrizione Territoriale di Napoli;

Visto l'art. 6 della legge 28.01.94 n. 84;

Visto il D.M. n. 342 del 20.09.2013 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 6.4.1994, che stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;

Vista l'ordinanza n.15 del 01.08.2008 con la quale le banchine n. 23 e 24 venivano destinate, in via sperimentale e provvisoria, all'ormeggio delle unità della società Sargenavi;

Ravvisata la necessità di destinare gli ormeggi del molo Pisacane n. 24 (testata) alle unità navali della Soc. Rimorchiatori Napoletani, concessionaria del servizio rimorchio nel porto di Napoli e conseguentemente delocalizzare l'ormeggio delle unità della società Sargenavi presso il Molo S.Vincenzo del porto di Napoli;

Vista la nota n. prot. 64125/sez. Tec della Capitaneria di Porto di Napoli, con la quale si esprime parere favorevole alla destinazione degli ormeggi delle unità navali della Soc. Rimorchiatori Napoletani presso il molo Pisacane n. 24 (testata);



ORDINA

Articolo 1

Gli ultimi 100 mt della testata del Molo Pisacane, ormeggio n. 24, così come indicato nella planimetria in allegato che costituisce parte integrante della presente ordinanza, sono destinati, in via sperimentale e provvisoria, all'ormeggio delle unità della società Rimorchiatori Napoletani, concessionaria del servizio di rimorchio del porto di Napoli.

Articolo 2

Parte delle banchine del molo S. Vincenzo del porto di Napoli sono destinate, in via sperimentale e provvisoria, all'ormeggio delle unità navali della società Sargenavi.

Articolo 3

Viene abolita l'ordinanza n. 15 del 01.08.2008.

Articolo 4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni in essa contenute. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone o cose in ragione del loro comportamento.

Napoli, li 21.11.2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELL'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Luciano BASSATI

23

22

21

20

Area
destinata
unità
società
Rimorchiatore
Napolitano

25

MULO PISCANE

AREA EXTRA
FUNZION

MEGGIO ISOLA
URTA DI MASSA
MONTORI

EVENTUALE AREA DA UTILIZZARE
PER METTI IN IMPIEGO
SALVARE PROGETTI
SOCIETÀ TERMINAL
PROGETTI PER IL GIARDINO

IMMACOLATELLA
NUOVA

Varco Piscane
NUOVA

VIA SALERNO

